



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA SUPERFICIALE TERRESTRE E PIANO DELLE INDAGINI ED ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE ASSEGNATE E CONSEGNATE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ED ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI CUI AL PRIMO LOTTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 7 GIUGNO 2017, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO MILITARE DENOMINATO "CASERMA 8° CERIMANT", SITO IN ROMA ALLA VIA PRENESTINATOR SAPIENZA - SCHEDA RMB1772.

CUP G83B18006680001

CIG 853210649B

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDOLE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Domanda n. 1)

«Buongiorno, in riferimento all'oggetto si richiede chiarimento come segue: circa la validità della garanzia, nel disciplinare (pag.16 punto 4), è indicato il termine di 240 giorni; invece nel capitolato (pag. 25 art. 18) è indicato il termine di 180 giorni. Si chiede quale dei due termini debba avere la cauzione provvisoria; nel capitolato (pag. 25 art. 18 lettera a) è indicato, in caso di necessità di rinnovare la garanzia provvisoria, il termine di 180 giorni (mentre nel disciplinare di gara è indicata la possibilità di produrre una nuova garanzia); si chiede conferma della possibilità di rinnovare la garanzia in essere di 180 giorni, come da capitolato.».

Risposta n. 1

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, il Disciplinare di gara come consentito dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede al paragrafo 10 una garanzia con termine di validità, maggiore a quello previsto per legge, di 240 giorni, Pertanto, la garanzia provvisoria deve avere validità di 240 giorni.

Il citato paragrafo 10 del Disciplinare di gara prevede, altresì, che, in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente possa produrre, alternativa al rinnovo, una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Pertanto, nell'ipotesi suddetta, di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà, in alternativa, procedere al rinnovo, ovvero produrre una nuova garanzia, nei modi e nei termini di cui sopra e indicati al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.



Domanda n. 2

“Buongiorno, con la presente siamo a richiedere chiarimenti relativamente al documento "Computo Metrico Estimativo", come segue:1) Voce n.12: Prove sismiche Down Hole.Sono conteggiate 3 prove per ogni area (totale 6 prove), ma i fori attrezzati a Down Hole rappresentati in planimetria sono soltanto 2 (uno per area). Chiediamo conferma del numero effettivo delle prove da fare.2) Voce n.24: Installazione piezometri al metro lineare.La base sono 11,36€/m, ma in entrambi i computi la quantità è = 1. In realtà dovrebbero essere 30 + 30 = 60 metri. Chiediamo conferma dei ml esatti.3) Voce n.39 (soltanto la prima riga in fondo alla voce, le altre 2 ci tornano): sono conteggiati 9 + 27 = 36 campioni per i 12 punti di sondaggio, quando in realtà i punti di sondaggio sono 4; quindi i campioni dovrebbero essere 12 (3 per ogni sondaggio). Questo influisce su tutte le quantità delle analisi di laboratorio, che vanno divise per 3. Chiediamo conferma del numero di campioni.”

Risposta n. 2

Con riferimento al quesito si rappresenta che tutte le indagini saranno eseguite a valle della BST e saranno computate e contabilizzate a misura e pertanto le indicazioni sugli importi unitari sono corrette.

in relazione al numero dei campioni e delle indagini sono corretti quelli riportati nel quesito, fermo restando che la stazione appaltante si riserva la possibilità di modificare quanto in progetto e nei limiti di legge in base alle effettive necessità.

Domanda n. 3

“Buongiorno, richiediamo conferma che l'attività archeologica possa essere oggetto di subappalto; in caso di conferma, si chiede se sia comunque necessario indicare nell'allegato n. 1 'Domanda di Partecipazione' gli estremi e i dati del soggetto che svolgerà attività archeologica (oppure se sia sufficiente indicare genericamente che per questa attività si ricorre all'istituto del subappalto.”

Risposta n. 3

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, come indicato al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, le attività archeologiche possono essere oggetto di subappalto, nei modi e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e a condizione che il subappaltatore possa dimostrare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 lett. c) dell'iscrizione all' "Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica" istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero negli "Elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali" (D.M. 244 del 20 maggio 2019) - Sez. Archeologi – I fascia - abilitati alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

In tal caso, come previsto dallo stesso paragrafo 9 del Disciplinare di gara, il concorrente deve farne espressa menzione nel **DGUE**, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Domanda n. 4

« Buongiorno, richiediamo chiarimento sul valore della manodopera, come segue: considerato che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 679.228,56 si chiede conferma della congruità del costo manodopera stimato in € 65.557,56(così come indicato nel disciplinare di gara - art. 3 pag. 7-); si fa inoltre presente che nel computo metrico estimativo (all. D03 e D05) non sono presenti valori relativi alla voce manodopera »

Risposta n. 4

la manodopera stimata negli elaborati progettuali è stata ritenuta congrua.

la valutazione della manodopera, per la tipologia di lavoro oggetto della presente procedura, è stata calibrata tendendo in considerazione, per analogia, i precedenti appalti svolti da questo ufficio, fermo restando che l'operatore economico, in base alle proprie attrezzature ed alla organizzazione aziendale potrà modificarne il valore.

Domanda n. 5

« In relazione all'appalto in oggetto, si richiede se le prestazioni secondarie indicate al punto 3 "OGGETTO e IMPORTO" del disciplinare di gara, sono subappaltabili al 100% »

Risposta n. 5

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le prestazioni secondarie indicate al punto 3 "OGGETTO e IMPORTO" del Disciplinare di gara sono subappaltabili al 100%, a condizione che il loro importo non superi il limite stabilito dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento
Fulvio Berretta